

Codice A1801A

D.D. 4 luglio 2017, n. 2097

Parere su istanza di acquisto di area del demanio idrico ai sensi dell'articolo 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003 sita nel Comune di Crescentino (VC), richiedenti Sig.ri Sergio ZANERO e Anna Giuseppina OTTINO.

Premesso che

- con nota prot. n. 2015/16660/DR-TO del 11/12/2015 l'Agazia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Servizi Territoriali Torino 3, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata, dai Sig.ri ZANERO Sergio e OTTINO Anna Giuseppina per l'acquisto di un'area appartenente al demanio idrico, sita nel Comune di Crescentino (VC) al foglio 28 mappale 131 avente una superficie di 13,00 mq.;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- in considerazione della specificità delle vendite per sconfinamento rispetto alle ordinarie procedure di sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, per il caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate;

- nella nota prot. n. 13647 del 8/06/2017 l'Agazia Interregionale per il fiume Po (AIPO)- Area Idrografica Piemonte Occidentale – Ufficio Operativo di Torino ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: *"... Dalla documentazione presentata risulta che la particella 131 al foglio 28 del Comune di Crescentino, sembrerebbe essere indicata al n. 137 quando si associano il Catasto Fabbricati al Catasto Terreni, probabilmente per mero errore, come si evince, infatti, da alcune planimetrie catastali in possesso della Scrivente Agenzia. Risulta inoltre che la sulla particella oggetto di valutazione, classificata Ente Urbano, insiste una porzione di deposito/tettoia, inserita nel Catasto Fabbricati al F. 28 p. 194 e intestata al Demanio idrico dello stato, ma i Sig.ri Ottino e Zanero godono del diritto Superficiario in parti uguali. La Visura Storica della particella riporta, infatti, che la suddetta particella, è correlata ai Mappali Terreni del F. 28 p. 88 e F. 28 p. 137, ma se si ritiene valido l'errore sopranzi menzionato, il fabbricato di cui alla particella 194 dovrebbe insistere sulla particella 131 che è oggetto di richiesta di acquisto ai sensi dell'art. 5 della Legge 212/2003. Ciò premesso, si rilascia nulla-osta, ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, ai sensi del T.U. N° 523 del 25.07.1904 e parere favorevole di compatibilità al Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), con il vincolo di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 ovvero che*

qualsiasi intervento al manufatto esistente dovrà essere autorizzato dalla Scrivente Agenzia, e pertanto, qualsiasi intervento di ricostruzione e/o nuova edificazione dovrà rispettare il suddetto vincolo fatte salve disposizioni di norme locali. ...”;

- nella nota prot. n. 29838/A1815A del 23/06/2017 il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha espresso, in merito all’istanza in oggetto, il seguente parere: “... *nel ritenere che non sussistano motivi ostativi circa la variazione d’uso del bene demaniale a seguito dello sconfinamento, in relazione alla tutela della sicurezza idraulica e all’equilibrio geostatico e geomorfologico dei luoghi, esprime parere favorevole in ordine allo sconfinamento che ha interessato la particella n. 131 al foglio n. 28 del Catasto Terreni del Comune di Crescentino. ...”*

- in relazione alle aree per le quali è stato espresso parere idraulico favorevole, il Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli ha espresso parere favorevole in merito all’equilibrio geostatico e geomorfologico;

IL DIRIGENTE

viste le D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e n. 30-2231 del 22 giugno 2011;

preso atto dei pareri citati in premessa;

determina

- di esprimere parere favorevole alla vendita dell’area demaniale censita al catasto del Comune di Crescentino (VC) al foglio 28 mappale 131;

- di inviare all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, copia del parere citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Maria GAMBINO)